

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Visto l'articolo 2, comma 11, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale dispone che per le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 la misura dell'aliquota di cui al comma 6 del medesimo decreto legge si applica sugli interessi e altri proventi maturati a partire dal 1° gennaio 2012;

Visto l'articolo 2, comma 26, del suddetto decreto legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 di cui al medesimo decreto legge, le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico per gli interessi e gli altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legge n. 138 del 2011;

DECRETA

Articolo 1

Modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico

1. Per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, gli intermediari accreditano nel conto unico relativo al mese



di gennaio 2012 l'imposta sostitutiva commisurata agli interessi, premi ed altri frutti maturati fino

alla data del 31 dicembre 2011 sulla base dell'aliquota vigente a tale data e provvedono

contestualmente ad addebitare l'imposta sostitutiva commisurata agli stessi interessi, premi ed altri

frutti maturati fino alla stessa data sulla base dell'aliquota vigente dal 1° gennaio 2012. Gli

intermediari provvedono ai corrispondenti addebiti ed accrediti nei confronti del soggetto per conto

o a favore del quale le operazioni sono effettuate.

2. Per le obbligazioni e titoli similari diversi da quelli senza cedola o con cedola avente scadenza

non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, in alternativa a quanto disposto dal comma

1, le operazioni di accredito e di addebito possono essere effettuate nel conto unico del mese di

scadenza della cedola ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o di cessione del titolo. Gli

intermediari provvedono contestualmente ai corrispondenti addebiti ed accrediti nei confronti del

soggetto per conto o a favore del quale le operazioni sono effettuate.

3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al comma 1-bis

dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano i commi 1 e 2.

4. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari già rientranti nell'ambito di

applicazione dell'abrogato comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

la deroga prevista dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si applica seguendo i

criteri stabiliti ai commi 1 e 2 per le operazioni di accredito e addebito al conto unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 DIC. 2011

IL MINISTRO



Relazione illustrativa

L'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ha introdotto una nuova misura di prelievo per i redditi di capitale e per i redditi diversi di natura finanziaria.

In tale contesto, per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 è stabilito che la nuova aliquota del 20 per cento si applica su quelli maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

In particolare, il comma 26 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 138 del 2011 disciplina i criteri di applicazione della tassazione degli interessi ed altri proventi dei suddetti titoli obbligazionari durante il periodo transitorio di entrata in vigore del nuovo regime di tassazione, demandando ad un apposito decreto la definizione delle modalità di calcolo da adottare in proposito.

Il decreto in esame contiene quindi la regolamentazione delle movimentazioni che gli intermediari debbono effettuare per la corretta gestione del passaggio all'aliquota del 20 per cento del prelievo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari per i quali si applica il meccanismo dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996. Si tratta, in sostanza, di fare in modo che i redditi di capitale (cedole, "scarti" di emissione) in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2011 siano assoggettati, alla data della corresponsione, alla nuova aliquota del 20 per cento per la sola parte maturanda dal 1º gennaio 2012, mantenendo ferma l'aliquota previgente per la quota già maturata.

In altri termini, la modifica dell'aliquota di prelievo rende necessario distinguere in due quote i proventi (interessi e scarto) maturati nel periodo di possesso dei soggetti "nettisti" e comunque percepiti (con il pagamento della cedola, al rimborso, o in sede di cessione dei titoli):

- quella dei proventi maturati fino al 31/12/2011, da tassare alla vecchia aliquota;
- quella dei proventi maturati a partire dall'1/1/2012, da assoggettare alla nuova aliquota.

Per consentire tali effetti, gli intermediari procedono ad una serie di operazioni contabili, che si riflettono sia sul conto unico che registra i rapporti creditori/debitori nei confronti dell'erario sia sulla posizione dei singoli contribuenti interessati, per conto o a favore dei quali sono effettuate le operazioni stesse.

Al fine di contemperare l'impatto di tali adempimenti con le esigenze organizzative degli intermediari è previsto che:

 per gli zero coupon bond con durata residua superiore all'anno e per i titoli la cui prima cedola è pagata dopo almeno un anno dalla data di variazione dell'aliquota, si simula una



cessione, seguita da immediato riacquisto dei titoli, con la quale si ottiene, contemporaneamente, un addebito al cliente dell'imposta dovuta secondo l'aliquota del 12,50 per cento commisurata al rateo di interessi o scarto maturato fino a tale data (con accredito del conto unico), e l'accredito al cliente dell'imposta secondo l'aliquota del 20 per cento commisurata allo stesso rateo di interessi o scarto maturato fino a tale data (con addebito del conto unico). Le due operazioni simultanee avverrebbero in corrispondenza dell'entrata in vigore della nuova aliquota e sarebbero effettuate allo stesso prezzo, determinato tenendo conto non del valore di mercato del titolo, ma esclusivamente dei redditi di capitale (rateo cedole e scarto di emissione) maturati sino al giorno di entrata in vigore della riforma;

per tutti gli altri titoli, invece, le due operazioni di addebito e accredito possono essere effettuate anche in un momento successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della nuova aliquota, vale a dire in occasione della prima movimentazione del titolo stesso, che può consistere nello stacco della prima cedola incassata dopo il 31 dicembre 2011, oppure nella cessione o nel rimborso del titolo. Resta fermo che la base di commisurazione delle suddette operazioni è in ogni caso quella determinata alla data del 31 dicembre 2011.

Una volta effettuato tale passaggio tra vecchia e nuova aliquota (che avrebbe luogo, al più tardi, entro il 31 dicembre 2012), tutte le successive operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari e similari che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996 sarebbero effettuate dagli intermediari avendo come riferimento una sola aliquota, quella nuova, senza dover né suddividere i titoli tra vecchie e nuove emissioni, né distinguere, all'interno di ciascuna emissione, tra cedole per le quali già si applica la nuova aliquota e quelle ancora soggette all'aliquota precedente.

In pratica, occorre una duplice operazione di calcolo dell'imposta sostitutiva corrispondente agli interessi ed altri proventi maturati fino al 31 dicembre 2011: la prima operazione, in accredito del conto unico, con l'aliquota in vigore fino a tale data, consente di tassare i redditi già maturati, ma non ancora riscossi; la seconda, in addebito, del conto unico, con l'aliquota che si renderà applicabile dal 1° gennaio 2012, consente di evitare che i medesimi redditi siano tassati una seconda volta in occasione della loro percezione (incasso cedola, cessione, rimborso del titolo), quando l'aliquota del 20 per cento sarà applicata su importi (cedola, "scarto" di emissione) comprensivi anche della parte maturata ante 1° gennaio 2012.

Tali operazioni, da effettuare con riferimento alla data del 31 dicembre 2011 ma con contabilizzazione delle stesse nel conto unico del mese di gennaio 2012 ovvero del mese in cui si verifica l'evento considerato rilevante a tali fini, determinano un temporaneo effetto positivo per il



contribuente interessato, che riceve un anticipo di imposta corrispondente alla differenza tra la nuova aliquota del 20 per cento e quella precedente del 12,50 per cento applicata alla generalità delle obbligazioni e titoli similari emesse dai c.d. "grandi emittenti" italiani.

Le stesse regole dettate per i titoli domestici si applicano anche alle obbligazioni e titoli similari emesse da non residenti. Il comma 3 del decreto sancisce infatti che i commi 1 e 2 si applicano anche per gli interessi ed altri proventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Con riferimento a queste fattispecie, vi potranno essere ipotesi per le quali la normativa transitoria non produce per il contribuente un effetto di segno positivo, bensì negativo. Si tratta, in particolare, delle obbligazioni e titoli similari emessi con scadenza inferiore ai diciotto mesi, i cui interessi ed altri proventi restano soggetti, fino al 31 dicembre 2011, all'aliquota del 27 per cento. In tal caso, il differenziale di aliquota viene anticipato dal contribuente, con valuta 1° gennaio 2012 ovvero in coincidenza dell'evento fiscalmente rilevante.

Il comma 4 regola il caso particolare delle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, vale a dire da quegli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Nelle more dell'emanazione di tale lista si fa riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche o integrazioni. Poiché per i redditi delle obbligazioni di questi Stati la salvaguardia prevista dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 vale ad estendere l'aliquota del 12,50 per cento anche alle obbligazioni aventi scadenza inferiore ai diciotto mesi, viene stabilito che gli stessi criteri di accredito e di addebito al conto unico valgono anche per la regolamentazione del passaggio dall'aliquota del 27 per cento a quella del 12,50 per cento. L'effetto per il contribuente sarà in questa ipotesi quello di un anticipo di tassazione, che si bilancerà poi con il prelievo applicato a scadenza.

